



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
F.d.I.
Il Presidente

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

16 FEB. 2016

N. 4477, 2-6

Firenze, 15 febbraio 2016

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA
X^a LEGISLATURA

P.D.L. N. 73

PROPOSTA DI LEGGE

**Misure per la tutela dei minori nell'ambito di nuclei familiari
in situazioni di indigenza**

D'iniziativa del consigliere

Giovanni Donzelli

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Nuclei familiari in situazioni di indigenza

Art. 2 - Interventi dei Comuni

Art. 3 - Attestazione ISEE

Art. 4 - Modalità per l'accesso agli interventi e servizi del sistema integrato. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 41/2005

Art. 5 - Politiche per i minori. Modifiche all'articolo 53 della l.r. 41/2005

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera d), dello Statuto;

Vista l'articolo 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea;

Vista la legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile);

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989);

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Considerato quanto segue:

1. La normativa statale stabilisce il principio che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia e che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine, sono stabiliti a favore della famiglia interventi di sostegno e di aiuto;

2. In particolare, la l.r. 184/1983 prevede che lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengano, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia;

3. La Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea all'articolo 24 declina i diritti del bambino;

4. Il Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012-2015 sottolinea al paragrafo 2.2.3.2 la centralità della tutela dei bambini e degli adolescenti;

5. La Regione Toscana considera di valore preminente tutte le iniziative rivolte alla tutela, alla cura dei minori e all'esercizio del diritto di crescere ed essere educati nell'ambito della famiglia;

6. A tale scopo, la Regione Toscana, in applicazione dei principi costituzionali e nel quadro di un organico sistema di collaborazione con i Comuni, le aziende sanitarie, la rete dei servizi sociali e socio-sanitari, promuove interventi finalizzati a contrastare l'allontanamento dei minori da uno o entrambi i genitori per cause riconducibili al disagio economico familiare.

Approva la presente legge

Art. 1

Nuclei familiari in situazioni di indigenza

1. La Regione Toscana promuove, nell'ambito del sistema delle politiche socio-assistenziali e socio- sanitarie, interventi atti a contrastare le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno, al fine di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati ad evitare la separazione dei minori dai loro nuclei familiari al fine di consentire alle famiglie di esprimere appieno le proprie risorse e potenzialità e di assicurare un ambiente idoneo alla crescita del minore.

Art. 2

Interventi dei Comuni

1. I Comuni pongono in essere interventi di sostegno ai nuclei familiari con minori nei seguenti casi:
 - a) indigenza economica;
 - b) sfratto per morosità;
 - c) mancanza di sistemazione abitativa.
2. Gli interventi di sostegno consistono in interventi economici e abitativi idonei a permettere il mantenimento del minore nell'ambito del nucleo familiare.
3. Gli interventi di cui al comma 2 hanno carattere prioritario rispetto agli interventi comportanti l'allontanamento del minore dal nucleo familiare.

Art. 3
Attestazione ISEE

1. Ai fini dell'accesso agli interventi di sostegno di cui all'articolo 2 si tiene conto della situazione reddituale patrimoniale dei soggetti interessati determinata secondo la normativa statale in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Art. 4
Modalità per l'accesso agli interventi e servizi del sistema integrato.
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 41/2005

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) è aggiunto il seguente:
 4. "7 bis. I provvedimenti dei servizi sociali con cui, nell'ambito del percorso assistenziale personalizzato, si dispone o si promuove l'allontanamento del minore dal nucleo familiare per cause di indigenza, contengono la motivazione esplicita circa la mancata adozione di misure di carattere economico e abitativo idonee a permettere il mantenimento del minore nell'ambito del nucleo familiare."

Art. 5
Politiche per i minori. Modifiche all'articolo 53 della l.r. 41/2005

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 53 della l.r. 41/2005 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Gli indirizzi adottati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2, lettera e), promuovono gli interventi di sostegno alle famiglie in stato di indigenza con carattere prioritario rispetto agli interventi comportanti l'allontanamento del minore dal nucleo familiare."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nel preambolo della Convenzione sui Diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991, viene enunciata l'importanza e il significato della famiglia come "unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli" e si riconosce che "il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione".

Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia.

Da quanto emerge dai dati del *Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza*, aggiornati al 31 dicembre 2014, cresce il numero dei minori fuori famiglia in Toscana (accolti in strutture residenziali o in affidamento familiare), in carico ai servizi sociali territoriali.

I dati raccolti rivelano che nel 2014 i minori fuori famiglia in Toscana erano circa 2.000 (1.204 in affidamento familiare e 792 accolti in strutture residenziali). Prendendo come riferimento gli ultimi 5 anni di rilevazione (2010-2014), i minori in carico ai servizi territoriali al 31 dicembre di ogni anno passano dai 1.138 del 2010 ai 1.204 del 2014, per un incremento percentuale del 6 per cento.

L'aumento più consistente si registra soprattutto nell'ultimo anno di rilevazione: tra il 2013 e il 2014, infatti, si passa dai 1.115 minori in affidamento ai già citati 1.204, per un incremento percentuale dell'8 per cento.

L'aumento sostanziale dei minori fuori famiglia è da attribuire in larga parte alla quota degli accolti in strutture residenziali, che tra il 2010 e il 2014 passano da 608 a 792, per un aumento percentuale del 30 per cento. Per gli accolti in struttura già il 2013 era risultato un anno di forte incremento del fenomeno e il 2014 ha rappresentato l'anno della conferma e dell'ulteriore scarto in avanti, visto che in un solo anno gli accolti in struttura sono

aumentati del 15 per cento. Sempre nel 2014 si sposta in avanti l'età media dei fuori famiglia con i 15-17enni che pesano per il 28 per cento tra quelli in affidamento familiare e per il 52 per cento tra gli accolti in struttura residenziale.

L'allontanamento dei minori dalla propria famiglia deve considerarsi l'ultima risorsa dopo che sono state tentate tutte le altre strade. E' una realtà di non immediata lettura perché al suo interno sono ricompresi problemi di entità e gravità molto diversa: dalla fragilità educativa delle famiglie alla conflittualità genitoriale, alle forme estreme di violenza e abuso. I legami si spezzano, sono feriti, come lo sono le persone e il lavoro di cura in questo caso ha a che fare con la possibilità di riannodare storie interrotte e di rendere capaci le persone di fronteggiare le situazioni di difficoltà esperite. Le buone pratiche sui territori si riferiscono in tal senso alla capacità che i servizi e gli operatori in un lavoro sinergico hanno di consentire sia ai minori sia alle famiglie la ricostruzione di un progetto di vita.

Con la presente legge si intende potenziare gli interventi di tutela e protezione dei minori e di aiuto alla famiglia con l'obiettivo di ripristinare quelle condizioni necessarie perché non sia pregiudicata la funzione educativa della famiglia nei suoi aspetti di cura e protezione e realizzare tutte quelle misure che possono sollevare temporaneamente la famiglia da impegni che non è in grado di assolvere ed offrire al minore. Spesso, in diverse realtà territoriali, a causa di indigenza economica, al momento dello sfratto e in mancanza di una sistemazione abitativa si separa il nucleo familiare con la collocazione dei minori in strutture idonee. Sebbene la principale preoccupazione sia quella di tutelare e proteggere i minori, tale soluzione rischia di danneggiare i legami affettivi e di deteriorare la stabilità familiare, pregiudicando fortemente il benessere e lo sviluppo psicofisico dei minori. E' necessario quindi trovare soluzioni che rispettino maggiormente i diritti del minore e che impediscano di creare una rottura tangibile all'integrità del nucleo familiare. Inoltre, situazioni di fragilità emotiva, di insicurezza affettiva e di disagio psicofisico causate da un allontanamento dal nucleo familiare richiederebbero interventi di supporto e sostegno con un conseguente aggravio economico.

La presente legge fissa pertanto il principio che gli interventi economici e abitativi idonei a permettere il mantenimento del minore nell'ambito del nucleo familiare hanno carattere prioritario rispetto al finanziamento di misure comportanti l'allontanamento del minore dal nucleo familiare.

L'art. 1 promuove gli interventi di sostegno ai nuclei familiari in condizioni di indigenza, per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia evitandone la separazione dalla stessa.

L'art. 2 enuclea i casi di disagio economico del nucleo familiare che legittimano gli interventi di sostegno, a carattere economico o abitativo, precisando che tali interventi hanno carattere prioritario rispetto agli interventi comportanti l'allontanamento del minore dal nucleo familiare.

L'art. 3 specifica che la situazione reddituale patrimoniale dei soggetti interessati è determinata secondo la normativa statale in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Gli artt. 4 e 5 innovano la l.r. 41/2005, inerente il sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, per adeguare tale fonte normativa ai principi dettati dalla presente legge. L'adeguamento è effettuato vuoi esigendo che i provvedimenti dei servizi sociali con cui si dispone o si promuove l'allontanamento del minore dal nucleo familiare per cause di indigenza contengono la motivazione esplicita circa la mancata adozione di misure di carattere economico e abitativo idonee a permettere il mantenimento del minore nell'ambito del nucleo familiare; vuoi stabilendo che gli indirizzi adottati dalla Giunta regionale in tema di politiche per i minori promuovono gli interventi di sostegno alla famiglie in stato di indigenza con carattere prioritario rispetto agli interventi comportanti l'allontanamento del minore dal nucleo familiare.